ALLEGATO "A"
REP. 26689
RAC. 11588

STATUTO

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Doppia Difesa - ONLUS ".

Salvo quanto appresso, la Fondazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Le disposizioni del Titolo X del detto Decreto Legislativo, nonchè l'abrogazione degli artt. da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460/1997 (salvo l'art. 13 commi 2, 3 e 4), si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 co. 10 del D. Lgs. n. 117/2017, e, comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore il tutto ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n, 117 (Codice del Terzo Settore).

Pertanto, fino al decorso del detto termine, alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative alla normativa ONLUS.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui sopra e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando l'acronimo ONLUS, e solo da quel momento assumerà la denominazione di "Fondazione Doppia Difesa ETS".

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente utilizzerà l'acronimo"ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede in Roma, Via del Leone n. 13; la sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2
FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, in favore delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze. In particolare svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n, 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n, 53 e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117 /2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs n. 117/2017, il tutto ai sensi della lettera u) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il tutto ai sensi della lettera w) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità e svolge le suddette attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva, a:
- offrire supporto, sostegno psicologico e servizi legali (nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare con esclusione di ogni attività riservata a professionisti regolarmente iscritti in Albi ed Elenchi professionali, dei quali la Fondazione si *avvarrà* di volta in volta ed i quali opereranno sotto la loro diretta responsabilità personale e professionale) per l'assistenza e la tutela delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze, anche in situazioni di violenza c.d. assistita da minori;
- focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, gli abusi e le violenze, sensibilizzandola rispetto a questi fenomeni e promuovendo l'uguaglianza, la difesa dei diritti fondamentali, attraverso attività di comunicazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017,

Ai sensi dell'art, 7 del D, Lgs. n. 11/2017, la 'Fondazione può svolgere attività e iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni

o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 3

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione i:

- Fondatori;
- Benemeriti o Aderenti.

Sono Fondatori le signore MICHELLE YVONNE HUNZIKER, nata a Sorengo il 24 gennaio 1977, e GIULIA BUONGIORNO, nata a Palermo il giorno 22 marzo 1966, vita loro natural durante, salvo rinuncia.

Ciascun Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo.

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti o Aderenti le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani e stranieri, o enti anche del Terzo Settore, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriennali, con le modalità e in misura non inferiori a quella stabilita, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Benemerito o Aderente viene attribuita mediante delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La qualifica di membro della Fondazione deve risultare dal libro dei Benemeriti o Aderenti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di Benemerito o Aderente alla Fondazione si perde per recesso, morte o esclusione.

I Benemeriti o Aderenti alla Fondazione possono recedere dalla Fondazione, in ogni momento, mediante una comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio di Amministrazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Benemeriti o Aderenti per gravi motivi e per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario ai doveri di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Benemeriti o Aderenti Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

Giulia Buongiorno

- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione (il libro dei Benemeriti o Aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione che consentirà l'esame presso la sede della Fondazione con facoltà di estrarne copia.

ARTICOLO 4
PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione costituito con i conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori, risultante dall'atto costitutivo ;
b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;
c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
e) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
f) dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura,
Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 il patrimonio minimo della Fondazione deve essere costituito da una somma liquida disponibile non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5
FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

ARTICOLO 6
ORGANI

Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Direttore Generale, ove nominato;
d) il Tesoriere, ove nominato;
e) il Segretario, ove nominato;
f) l'Organo di Controllo;
g) il Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora abbiano anche la qualifica di Fondatori, svolgeranno la loro attività gratuitamente; inoltre, potranno rendere sempre a titolo gratuito e per conto della Fondazione le loro rispettive prestazioni professionali per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri. La sua composizione sarà la seguente:
a) i Fondatori, ovvero le persone dai medesimi designate ai sensi dell'articolo 3;
b) fino a tre membri nominati dai Fondatori con designazione adottata all'unanimità.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore.

I membri del Consiglio di Amministrazione sub lett. b) restano in carica

fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
In ogni ipotesi di vacanza dalla carica di alcuni dei Consiglieri sub lett. b), i Fondatori, all'unanimità provvedono alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- definire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonchè individuare ed approvare i programmi di attività annuali;
- verificare i risultati complessivi della gestione e predisporre, ove non vengano nominati il Direttore Generale e il Tesoriere, e approvare il bilancio consuntivo;
- approvare, ove opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare e revocare il Presidente della Fondazione, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;
- nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori;
- deliberare, con il voto favorevole di entrambi i Fondatori, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, la convocazione è effettuata dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei Conti.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei Fondatori presenti; in caso di assenza di entrambi i Fondatori, i Consiglieri presenti nominano chi presiede.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la pre-

senza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, nominato anche fra estranei al Consiglio.
La riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
a) che sia consentito al Presidente della riunione anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la riunione stessa, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) le modalità del collegamento audio/video, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti insieme il Presidente ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 8
PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da un altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- esercita i poteri che di volta in volta il Consiglio gli delega e ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 9

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica.

Il Direttore Generale, in particolare:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e a rapporti con le autorità tutorie;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio finanaziario, predispone in accordo con il Tesoriere la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

svolge ogni ulteriore compito affidatogli.

ARTICOLO 10

TESORIERE

Il Tesoriere è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica.

Il Tesoriere, in particolare:

- cura la gestione della cassa;
- sovraintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, predispone in accordo con il Direttore Generale la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

svolge ogni ulteriore compito affidatogli.

ARTICOLO 11

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 12

ORGAN DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, D.Lgs.n. 117/2017, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto parti-

colare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali, Il bilancio sociale dà atto degli esi-ti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.
Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 13
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117 /2017.
La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
Qualora la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Qualora la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comun-

que denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D. Lgs. n.117/2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati.

ARTICOLO 15

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, individuate dall'organo sociale competente (Consiglio di Amministrazione), o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice Civile,

ARTICOLO 17

NORMA TRANSITORIA

L'efficacia delle norme di cui al presente Statuto che siano incompatibili con le disposizioni di cui agli artt, 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460/1997 è differita alla data di abrogazione della disciplina Onlus, secondo quanto disposto dall'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore, dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997 e quindi:

- ai sensi della lettera i) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, la Fondazione sarà denominata "Fondazione Doppia Difesa ONLUS". La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. L'Ente utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico;

- ai sensi della lettera c) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali attualmente individuate nelle seguenti finalità e attività istituzionali:
"La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, assumendo iniziative atte a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, sugli abusi, le violenze ed offrendo sostegno, assistenza e tutela alle vittime di discriminazioni, abusi, violenze, anche svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti a sostegno delle proprie finalità istituzionali. La Fondazione si propone altresì di promuovere l'accoglimento di minori in stato di abbandono e di semi-abbandono in contesti favorevoli per la loro crescita serena, istruzione e per la creazione di stabili relazioni affettive.
In particolare, la Fondazione svolge la propria attività nei seguenti settori: tutela dei diritti civili; assistenza sociale e beneficenza.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra citate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente";
- ai sensi della lettera d) dell'art, 10 del D.Lgs. n. 460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- ai sensi della lettera f) dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

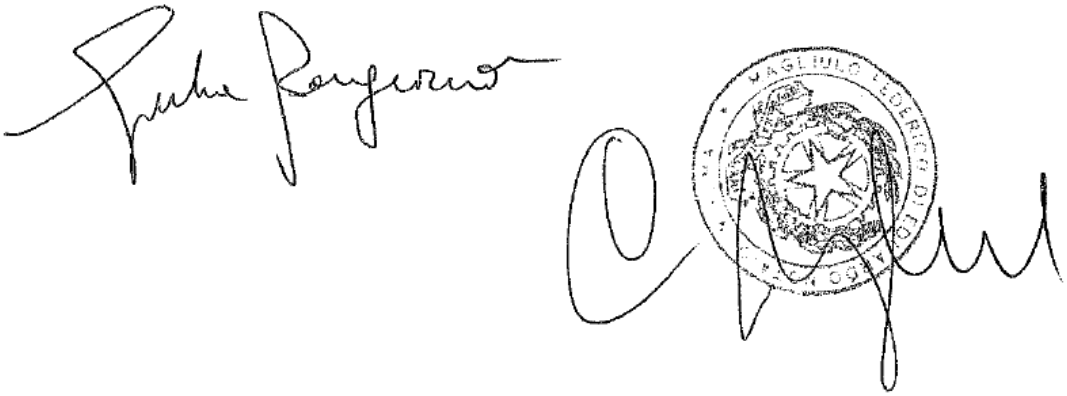

REGISTRATO A ROMA 4 IL 19/03/2026 N. 9192 S. 1T

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1,2,3 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso ISCRIZIONE RUNTS